

vero, di Salgaro, e di Pontezzo procedenti da qualunque parte, quando sieno esse secche, ed asciutte, dovrà quelle vendere almeno, e per ora a soldi uno, e non più ogni quattro libbre sottili di peso, e soldi uno ogni sei libbre almeno; quando sieno umide, o verdi; dovendo quelle pesare di volta in volta al momento della vendita, sotto l'occhio del compratore; in pena a qualunque contraffaciente nell'uno, o nell'altro caso di Ducati dieci ogni volta che contraffarà, applicabili la metà al Denunciante, che sarà tenuto secreto, l'altra alli Poveri di quella contrada ove fosse ritrovato il contraffaciente; col quale sarà proceduto sopra le accuse in via d'Inquisizione, colla quale si procederà pure in qualunque caso contro li Rivenditori predetti contraffacenti, ed in ogn'altro caso contemplato dalli superiori Articoli.

Quarto. Resta pure vietato ogni arbitrio intorno alli Fasci dolci, li quali dovranno essere della consueta lunghezza di oncie ventotto in trenta, e grossezza di oncie nove in dieci, per il prezzo di soldi due l'uno, e non più, sotto la cominativa di perdere essi Fasci e di Ducati dieci applicabili come sopra, che procederà per via d'Inquisizione a norma de' casi, e delle trasgressioni. E quanto alli Fasci formati di Stanga taglia-
ta,